

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3339

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **DE MARIA**

Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l’istituzione della giunta metropolitana e in materia di indennità di funzione per l’esercizio della carica di sindaco metropolitano

Presentata il 27 ottobre 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di superare la «solitudine» di chi ricopre la carica di sindaco metropolitano attraverso l’istituzione della giunta metropolitana, la cui composizione è demandata allo statuto delle città metropolitane, nei limiti definiti dalla legge. Come è emerso negli anni di applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, l’assenza di una dimensione collegiale nel governo dell’ente metropolitano ha reso estremamente complesso per il sindaco l’esercizio delle delicate e gravose funzioni di sovrintendenza complessiva al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti. Il ruolo di amministratore delle città metropolitane, come quello di amministratore comunale, ha acquisito una rilevanza primaria nell’esercizio delle fun-

zioni istituzionali connesse alle cariche elettive.

La proposta di legge di legge intende inoltre adeguare la misura delle indennità previste per chi ricopre l’incarico di sindaco metropolitano, in considerazione dell’elevato livello di responsabilità amministrativa. Un incremento ragionevole delle indennità spettanti ai sindaci metropolitani e la previsione di un’adeguata indennità per i componenti della giunta metropolitana, che vedrebbero equiparata la loro indennità di funzione a quella prevista per gli assessori del comune capoluogo, potrebbero senza dubbio contribuire a riconoscere la specifica dignità di tali attività, ma anche a compensare gli oneri che esso inevitabilmente implica in termini di responsabilità.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Sono organi della città metropolitana:

- a) il sindaco metropolitano;
- b) la giunta metropolitana;
- c) il consiglio metropolitano;
- d) la conferenza metropolitana »;

b) al comma 8, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio approva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri deliberativi, propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9. Il voto dei sindaci nella conferenza metropolitana può essere espresso anche per delega o a distanza attraverso appositi strumenti telematici. La mancata espressione del voto del sindaco equivale a voto favorevole ai fini della deliberazione »;

c) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. La giunta metropolitana collabora con il sindaco metropolitano nel governo dell'ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio metropolitano o alla conferenza metropolitana. La giunta metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la presiede, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a quattro per le città metropolitane con una popolazione superiore a un milione di abi-

tanti e non superiore a tre per le città metropolitane con popolazione inferiore a un milione di abitanti. Gli assessori sono nominati dal sindaco metropolitano, anche al di fuori dei componenti del consiglio metropolitano e della conferenza metropolitana, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi. Il sindaco metropolitano nomina, tra i componenti della giunta, un vicesindaco, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano »;

d) al comma 24, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Al sindaco metropolitano è corrisposta un'indennità di funzione aggiuntiva pari al 50 per cento di quella a lui attribuita in quanto sindaco del comune capoluogo. Ai componenti della giunta metropolitana è attribuita un'indennità di funzione pari a quella prevista per gli assessori del comune capoluogo. L'incarico di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18, è esercitato a titolo gratuito ».



18PDL0163860